



## COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

### VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Nr. 32 Reg.**

**Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di settembre alle ore 21,00, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	QUADRIO GIUSEPPINA PIERA	SI	
2	PERAZZOLO ADRIANO	SI	
3	GRASSO MARCO CELESTINO	SI	
4	MARSON TIZIANO	SI	
5	MAGISTRALI MARIA ANGELA	SI	
6	DE FELICE ALESSANDRO	SI	
7	SARTI MARTA	SI	
8	BUDELLI MICHELE	SI	
9	NOVARINA GIUSEPPE	SI	
10	VEDOVATO ELENA	SI	
11	MATERASSI SIMONETTA	SI	
12	COLELLA CATALDO	SI	
13	PERAZZOLO GIUSEPPE	SI	
14	TOMASINI ANDREA LUIGI	SI	
15	TAIANO RUBEN	SI	
16	CASSANI DIMITRI	SI	
17	MALVESTITO ALBERTO	SI	
	Totale nr.	17	

(g : giustificato)

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Burzatta.

La Sig.ra Giuseppina Piera Quadrio, Sindaco, permanendo i requisiti di validità dell'adunanza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

**SINDACO** - Prego Assessore.

**DE FELICE** - Anche questo altro punto rientra, diciamo così, tra i passaggi preliminari sostanzialmente alla discussione del bilancio preventivo e, nello specifico, in questo caso si tratta di confermare le aliquote vigenti, quindi quelle già applicate nel 2013 per l'IMU e quindi recepirle all'interno del bilancio di previsione andando a definire ovviamente le casistiche che già sono note, nel senso che teniamo ferma l'aliquota anche sulla prima casa con le detrazioni ma sappiamo che questa non è dovuta, quindi però un adempimento appunto legislativo andiamo a ribadire che l'aliquota vigente è quella. Per cui, non so, mi sembra di aver concluso. Se poi ci sono degli interventi sono a disposizione.

**CASSANI** - Vorrei far notare una singolarità di natura tecnica.

Al punto 6 della proposta di deliberazione compare una votazione giace effettuata con astenuti, contrari e favorevoli con nomi; ci fa capire come qualcuno è andato in tilt nello stendere questa delibera.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

**CASSANI** - Probabilmente sì, ci sono nomi, astenuti e votanti prima della votazione; ritengo che sia opportuno correggerla.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

**SINDACO** - Ci sono altri interventi?

**CASSANI** - Una cosa sull'aliquota invece.

Visto l'esperienza dell'anno scorso che ci siamo trovati a pagare la mini IMU dello 0,8, non so se vi ricordate Consiglio comunale ci hanno rimborsato lo 0,4, abbiamo pagato lo 0,8, non è che forse era opportuno pensare di fare 0,4 per evitare che i cittadini sì, visto che comunque questi soldi abbiamo preso, non è che ci hanno dato lo 0,48, ci hanno dato lo 0,4 e quindi la differenza l'abbiamo messa sempre noi.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

**CASSANI** - No, scusa.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

**CASSANI** - Lo 0,48 sì, sulla prima casa.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

**CASSANI** - Mi confondo; nel 2012 abbiamo pagato la mini IMU?

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

**CASSANI** - Esatto, quindi non paghiamo più niente, cioè non ci danno più niente e la paghiamo con la TASI, sì.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

**CASSANI** - Ok, perfetto, chiaro.

**MALVESTITO** - Niente da dire sul punto perché è un atto dovuto per l'Amministrazione per cui non è che c'è da aggiungere più di tanto. Io voto contro per un motivo di carattere diciamo così di principio in quanto sempre stato contrario all'IMU in quanto oltre la rivalutazione catastale esagerata poi sono state applicate anche aliquote, ma io parlo di livello nazionale, anche esagerate ed esose e tra l'altro anche, in questo caso si sta parlando di una IMU generale per cui riguarderà prima casa, seconde case, imprese eccetera.

Per l'IMU prima casa già ci hanno pensato con la TASI per cui abbiamo già, è già stato recuperato quello che si è perso derivante appunto dall'esenzione delle abitazioni principali, per quanto riguarda invece l'applicazione in tutti gli altri settori oltre la prima casa, quindi seconde case, come ho detto prima, aree edificabili piuttosto che negozi o altro, essendo a livello comunque nazionale iniqua secondo me quest'imposta, io voto contro e quindi è una votazione di tipo contrario ma proprio a livello di principio generale. Grazie.

**SINDACO** - Altri interventi? Metto ai voti allora. Favorevoli? (tutta la maggioranza)

Contrari? 4 (Tomasini, Taiano, Cassani, Malvestito) Astenuti? 2 (Perazzolo Giuseppe, Perazzolo Adriano)

Anche questa immediatamente esecutiva. Favorevoli? (tutta la maggioranza)

Contrari? 4 (Tomasini, Taiano, Cassani, Malvestito) Astenuti? 1 (Perazzolo Giuseppe, Perazzolo Adriano)

Passiamo al punto numero 7.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** quanto precede;

**PREMESSO** che l'art. 13, c. 1, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

**DATO ATTO** che il legislatore, nel corso del 2013, con decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobile locale;

**RICHIAMATO**, in particolare l'art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 103, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 104, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che :

- a decorrere dal 1° luglio 2013 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sia posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, del D.L. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, c.1, lett. c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica;

**VISTA** la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che all'art. 1, commi da 639 a 731, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**RICHIAMATO** in particolare, l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) che, dal comma 707 al comma 721, conferma le esenzioni ed assimilazioni introdotte dal citato D.L. n. 102/2013 ed introduce ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2014 :

- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, c. 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'IMU non si applica, altresì, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
- non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (anziché 110);

**CONSIDERATO** che, in merito alle aliquote da applicare per l'Imposta Municipale Propria, l'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) :

- al comma 6 stabilisce l'aliquota base in misura pari allo 0,76%, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 stabilisce l'aliquota ridotta pari allo 0,4%, per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di 0,2 punti percentuali;
- al comma 10 stabilisce, inoltre, che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**RICHIAMATO** l'art. 1 c. 677 della Legge n. 147/2013 che introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può superare l' aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

**VISTO** l'art. 53, c. 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, c. 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** inoltre l'art. 1, c. 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, Legge Finanziaria 2007, il quale dispone che "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** il D.M. Interno in data 18/07/14 il quale ha differito al 30/09/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 da parte degli Enti Locali;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze protocollo n. 5343 in data 06/04/12, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/12, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del Federalismo Fiscale;

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei servizi interessati, ed allegati alla presente;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Tomasini Andrea L., Taiano Ruben, Cassani Dimitri e Malvestito Alberto), resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri Comunali presenti dei quali n. 15 i votanti e n. 2 gli astenuti (Perazzolo Adriano e Perazzolo Giuseppe);

### **DELIBERA**

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014 :
  - ALIQUOTA ORDINARIA – ALTRI FABBRICATI : 0,90%
  - ALTRI FABBRICATI DI CAT. CATASTALE C1/C3/D : 0,80%
  - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,48% (Categorie Catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze;
2. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento dell'Imposta Municipale Unica (IUC);
5. di dare atto che la presente deliberazione ad intervenuta esecutività, sarà inserita sul Portale del federalismo Fiscale in adempimento all'obbligo di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nel termine di 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, c. 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e della nota del MEF protocollo n. 5343/2012 del 16/04/2012;
6. di dichiarare, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Tomasini Andrea L., Taiano Ruben, Cassani Dimitri e Malvestito Alberto), espressi per alzata di mano con separata votazione da n. 17 Consiglieri Comunali presenti, dei quali n. 15 i votanti e n. 2 gli astenuti (Perazzolo Adriano e Perazzolo Giuseppe), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE  
Provincia Varese

Deliberazione  
del Consiglio Comunale

n. 32 del 30.09.2014

**PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49 – COMMA 1 – D.LGS. N. 267/2000**

Oggetto :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2014.

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE

REGOLARITA' TECNICA :

**FAVOREVOLE**

Il Responsabile Settore Servizi Generali e Finanziari

Roberta Ferrari

REGOLARITA' CONTABILE :

**FAVOREVOLE**

Il Responsabile Settore Servizi Generali e Finanziari

Roberta Ferrari

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppina Piera Quadrio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Anna Burzatta

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 20/10/2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 04/11/2014.

Casorate Sempione, 20/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Anna Burzatta

La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 20/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Anna Burzatta

---

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Casorate Sempione, 20/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Anna Burzatta

---